PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE EX ART. 2501-TER COD. CIV.

DI

BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO, PEDEMONTE, ROANA E VESTENANOVA - SOCIETÀ COOPERATIVA

IN

BANCA DEL VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Gli organi amministrativi di Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo - Soc. Coop. ("Banca Incorporante") e di BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa ("Banca Incorporanda" e, insieme alla Banca Incorporante, "Banche") hanno redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter, cod. civ., il presente progetto di fusione ("Progetto di Fusione").

La finalità del Progetto di Fusione è quella di descrivere l'operazione di fusione tra le Banche ("Fusione"), la quale dovrà essere approvata dalle assemblee delle stesse. A fronte del perfezionamento della Fusione, l'Incorporante assumerà la denominazione di "BVR BANCA VENETO CENTRALE Credito Cooperativo Italiano – Società Cooperativa" (di seguito anche "Nuova Banca").

1. Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle Banche partecipanti alla Fusione

Banca Incorporante:

Denominazione: Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo - Soc. Coop.

Sede Legale e Direzione Generale: Longare (VI), via Ponte di Costozza, 12

Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Vicenza n. 01405390244

Società partecipante al Gruppo I.V.A. Cassa Centrale Banca - p. I.V.A. 02529020220

Banca Incorporanda:

Denominazione: BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa Sede Legale e Direzione Generale: Schio (VI), via Pista dei Veneti, 14 Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Vicenza n. 00210200242

Società partecipante al Gruppo I.V.A. Cassa Centrale Banca - p. I.V.A. 02529020220.

*

2. Statuto della Banca Incorporante

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. La disposizione viene modificata riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione.

Articolo 4 - Sede e competenza territoriale. La disposizione viene modificata per dare attuazione agli accordi di fusione raggiunti tra le Banche, riportando i riferimenti alla sede secondaria di Schio (VI). Inoltre, vengono eliminate alcune sedi distaccate in quanto non necessarie ai fini della competenza territoriale.

Articolo 21 - Capitale sociale. Viene modificato l'importo oggetto della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea Straordinaria al Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 3, al fine di adeguare la previsione al fabbisogno di azioni di finanziamento della Banca Incorporante.

Articolo 26 - Convocazione dell'assemblea. La disposizione viene modificata nella parte in cui individua i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea al fine di comprendere tutte le provincie venete interessate e la provincia di Ferrara.

Articolo 57 – Ulteriori disposizioni transitorie. L'articolo viene modificato rispetto alla formulazione vigente al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda con riferimento alla composizione e al funzionamento degli organi sociali nel periodo successivo alla data di efficacia della Fusione.

In particolare, l'art. 57 dispone in merito al numero e alla provenienza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si conclude il 31 dicembre 2030 ("Periodo Transitorio").

Inoltre, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si conclude il 31 dicembre 2027, la previsione detta un'apposita disciplina per la individuazione del Presidente, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti non Vicari del predetto organo. Per tutta la durata del Periodo Transitorio la disposizione transitoria

introduce altresì un *quorum* deliberativo rafforzato per l'adozione di talune decisioni rilevanti e di impatto.

La clausola statutaria dispone in merito alla composizione del Comitato Esecutivo e, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si conclude il 31 dicembre 2027, introduce specifici criteri per l'individuazione del relativo Presidente. La previsione transitoria disciplina, inoltre, la composizione e il sistema di nomina del Collegio Sindacale con effetto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e, sempre con riferimento a tale periodo, detta dei criteri per l'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 58 - Modifica delle disposizioni transitorie. Nell'ottica di attribuire maggiore stabilità all'assetto introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 57, il nuovo articolo 58 dello Statuto Sociale prevede quorum deliberativi rafforzati per l'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a decidere in merito ad eventuali proposte di modifica, integrazione e/o abrogazione della citata disposizione transitoria (oltre che dello stesso articolo 58). Sono altresì introdotte delle eccezioni all'operatività di tale nuova norma.

Le soluzioni individuate sono ritenute in grado di favorire il processo di integrazione delle due Banche e di rafforzare il radicamento della nuova realtà sul territorio di riferimento, garantendo un bilanciamento adeguato della rappresentanza dei soci di entrambe le Banche.

Le modifiche non impattano dal punto di vista del capitale e/o sulla liquidità dal cambio di azioni. Lo Statuto, modificato e integrato nei termini di cui sopra, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione ed entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della stessa. Il testo dello Statuto, contenente le modifiche e le integrazioni di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato n. 1.

Τ

3. Rapporto di cambio, eventuale conguaglio e modalità di assegnazione delle azioni della Banca Incorporante

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione consente di rispettare il vincolo di non

distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che: a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche; b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che: (i) il capitale sociale della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinquevirgolazerozero) e che (ii) il capitale sociale della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 5,34 (cinquevirgolatrentaquattro), ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verranno assegnate n. 4 (quattro) azioni di nuova emissione del valore nominale di euro 5,34 (cinquevirgolatrentaquattro) della Banca Incorporante, con generazione pertanto di un residuo rimborsabile in caso di uscita del socio che sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa, con memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio. Conseguentemente non ci saranno conguagli in denaro.

*

4. Data a decorrere dalla quale le azioni partecipano agli utili

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le azioni della Banca Incorporante che saranno emesse per essere assegnate in concambio ai soci della Banca Incorporanda avranno quale data di godimento la data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni della Banca Incorporante in circolazione al momento della loro emissione.

*

5. Data di efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Banche partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la Fusione possa acquisire efficacia giuridica a partire dal 1º luglio 2024.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dalla data di inizio dell'esercizio in cui la Fusione avrà acquisito efficacia.

Ne consegue che, per quanto concerne in particolare l'effetto a cui si riferisce l'art. 2501-ter, comma 1, n. 6), cod. civ., le operazioni effettuate dalle Banche saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2024.

*

6. Eventuali trattamenti riservati a particolari categorie di soci ovvero ai possessori di titoli diversi dalle azioni/quote

Né la Banca Incorporante né la Banca Incorporanda hanno emesso titoli diversi da cui possa essere riservato, nel contesto della Fusione, un trattamento particolare. Parimenti non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

*

7. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Banche

La prospettata Fusione non contempla il riconoscimento di particolari vantaggi a beneficio degli amministratori delle Banche.

*

8. Relazione dell'organo amministrativo

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle Banche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quinquies, cod. civ., verrà depositata in copia presso le sedi delle medesime Banche, ovvero pubblicata sul sito internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, a norma dell'art. 2501-septies, cod. civ..

*

9. Allegati

Costituiscono allegati al presente Progetto di Fusione i documenti di seguito elencati:

1. Statuto Sociale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo - Soc. Coop. in data 1/12/2023

Per il Consiglio di Amministrazione di Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo - Soc. Coop.

F.to: Gaetano Marangoni

Gaslyongon

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa in data 30/11/2023

Per il Consiglio di Amministrazione di BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa

F.to: Maurizio Salomoni Rigon

Solomoni hipou Mourito

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione